

REGIONE PUGLIA



PROVINCIA DI  
BARLETTA-ANDRIA-TRANI



COMUNE DI MINERVINO



Denominazione impianto:

**SCAPANIZZA**

Ubicazione:

**Comune di Minervino (BT)  
Località "Scapanizza"**

Foglio: 47 / 44

Particelle: varie

**PROGETTO DEFINITIVO**

**DI UN IMPIANTO SOLARE FOTOVOLTAICO CONNESSO ALLA RTN DELLA POTENZA DI PICCO PARI A 87.782,8 kWDC E POTENZA IN IMMISSIONE PARI A 76.429,92 kWAC, DELLE RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE ALLA RTN RICADENTI NEI COMUNI DI MINERVINO (BT), VENOSA E MONTEMILONE (PZ) E PIANO AGRONOMO PER L'UTILIZZO A SCOPI AGRICOLI DELL'AREA.**

PROPONENTE



**SOLAR ENERGY VENTUNO S.r.l.**

**SOLAR ENERGY VENTUNO S.R.L.**

Via Sebastian Altmann, 9  
39100 Bolzano (BZ)

P.IVA: 03084730211

PEC: solareenergyventuno.srl@legalmail.it

**Codice Autorizzazione Unica 1YK0OC8**

ELABORATO

**Studio Inserimento Urbanistico**

Tav. n°

**4RP**

Scala

Aggiornamenti	Numero	Data	Motivo	Eseguito	Verificato	Approvato
	Rev 0	Marzo 2021	Richiesta Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale (P.A.U.R.) art. 27-bis D.Lgs 152/2006			

IL PROGETTISTA

*Dott. Ing. ANTONIO ALFREDO AVALLONE*  
Via Lama n.18 - 75012 Bernalda (MT)  
Ordine degli Ingegneri di Matera n. 924  
PEC: antonioavallone@pec.it  
Cell: 339 796 8183



IL TECNICO

*Dott. Ing. ANTONIO ALFREDO AVALLONE*  
Via Lama n.18 - 75012 Bernalda (MT)  
Ordine degli Ingegneri di Matera n. 924  
PEC: antonioavallone@pec.it  
Cell: 339 796 8183



Spazio riservato agli Enti

## **SOMMARIO**

- 1. PREMESSA**
- 2. DESCRIZIONE DELL' INTERVENTO**
- 3. INQUADRAMENTO URBANISTICO**
  - 3.1 Strumento Urbanistico di Minervino**
  - 3.2 Strumento Urbanistico di Venosa**
  - 3.3 Strumento Urbanistico di Montemilone**
- 4. CONCLUSIONE**

## 1 PREMESSA

La seguente Relazione Specialistica ha lo scopo di fornire le informazioni utili all'autorizzazione di un impianto fotovoltaico connesso alla rete Nazionale comprensivo delle scelte progettuali per la connessione e realizzazione di impianti elettrici, in media tensione ( MT – 30 kV ) ed in alta tensione ( AT – 150 kV ), necessari alla connessione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile fotovoltaica di potenza  $P = 87.782,8 \text{ kWp}$  ( lato corrente continua ) come indicato nella relazione tecnica di dettaglio denominata “ Relazione Tecnica Specialistica Tav PTO e\_RT”.

Di seguito sono descritte in maniera sintetica le opere impiantistiche utili alla realizzazione dell'impianto per l'immissione in rete meglio descritte nelle relazioni specialistiche contenute nel progetto.

La Società Solar Energy Ventuno Srl con sede in Bolzano (cap 39100, alla Via Sebastian Altmann n.9 –, P.IVA 03084740210, nell'ambito dei suoi piani di sviluppo di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, prevede la realizzazione dell'impianto fotovoltaico in oggetto, di potenza  $P = 87,7828 \text{ MWp}$ , in località SCAPANIZZA, nel Comune di Minervino Murge ( BT ). A seguito della richiesta di connessione alla rete a 150 kV di RTN, e stata emessa da TERNA la STMG ( Soluzione Tecnica Minima Generale ), per la connessione, numero di pratica N° 202000003, che prevede la connessione su uno stallo a 150 kV della nuova Stazione a SE – 380 / 150 kV di TERNA di Montemilone.

La connessione dell'impianto prevede una linea di connessione in MT, a un livello di tensione di esercizio di 30 kV, che terminerà all'interno di una stazione elevatrice del produttore 30 / 150 kV, da cui, si dipartirà una linea in cavo interrato in AT – 150 kV, fino a raggiungere lo stallo a 150 kV predisposto da TERNA per la connessione. Come si vedrà più avanti, a livello di media tensione 30 kV si utilizzerà la connessione con la soluzione del “condominio condiviso”, secondo la quale sullo stesso sistema a 30 kV si collegheranno due produttori, secondo le condizioni dettate da TERNA ed agli accordi tra i produttori stessi. I produttori che faranno parte del “condominio tra questi l'impianto oggetto di autorizzazione denominato, **BIO-001 Minervino**. Inoltre nella “ Relazione Tecnica Specialistica Tav PTO e\_RT” si descrivono, tutte le pertinenze necessarie all'immissione dell'energia generata dall' impianto di produzione denominato **BIO-001 Minervino**.

## 2 DESCRIZIONE DELL' INTERVENTO

Il campo fotovoltaico di cui trattasi, così come progettato secondo le specifiche richieste della società proponente, è del tipo a terra con dispositivi ad inseguimento solare del tipo mono-assiale, non integrato, da connettere alla rete (grid-connected) in modalità trifase in media tensione (MT). I moduli fotovoltaici in silicio monocristallino, di tipo bi-facciali, vengono montati su strutture metalliche (tracker) aventi un asse rotante (mozzo) per permettere l'inseguimento solare.

L'impianto di produzione sarà costituito da inseguitori solari bifacciali di potenza nominale complessiva pari a 87,7828 MWp. L'area d'intervento, per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico ricade interamente nel Comune di Minervino (BT) in località Scapanizza.

L'area che è nella disponibilità della SOLAR ENERGY VENTUNO S.r.l. mediante la stipula di Preliminari di Compravendita regolarmente registrati con i proprietari delle aree interessate, presenta un'estensione complessiva di circa 160 ettari e rientra nel Foglio 173 III NO (Lamalunga) Carta Topografica dell'IGM alla scala 1:25000, ubicata geograficamente a Nord-Ovest del centro abitato del comune di Minervino da cui dista circa 6,0 Km, e a nord dell'invaso di Locone distante circa 900 m. Tale sito di progetto è ubicato in un settore di bassa collina all'interno di una vasta area, da una quota massima di 235 m s.l.m ad una minima di 135 m s.l.m.

Parte del cavidotto esterno che collega il parco alla Stazione Elettrica di utenza sono ubicati nel Comune di Venosa e Montemilone su viabilità pubblica esistente, anche la stessa stazione elettrica utenza è ubicata nel Comune di Montemilone, come da STMG, soluzione di connessione numero di pratica N° 202000003, che prevede la connessione su uno stallo a 150 kV della nuova Stazione a SE – 380 / 150 kV di TERNA di Montemilone, emessa da TERNA .

Di seguito si riporta la tabella riepilogativa, in cui sono indicate per ciascun lotto le relative coordinate (UTM fuso 33) e le particelle catastali, con riferimento al catasto dei terreni dei Comune di Minervino.

***Tabella dati geografici e catastali dell'impianto fotovoltaico:***

COORDINATE UTM 33 WGS84			DATI CATASTALI		
LOTTO	E	N	Comune	foglio	part. n.

1	584893.31	4552692.93	Minervino	47	45-58-71-72-73-74-80-86-4-59-60-69-70-75-79-87-89-93-95-97
	584893.31	4552692.93	Minervino	46	256-257-258-9
2	581978.06	4552445.88	Minervino	44	21-55
	582520.75	4551902.40	Minervino	44	1-46-461
	582771.80	4551616.56	Minervino	44	460-11
3	583116.68	4551345.64	Minervino	44	3-4-7-13-14-15-17-19-24-25-26-27-33-34-50-51-52-53-54-65

### 3 INQUADRAMENTO URBANISTICO

L'area di progetto, intesa sia come quella occupata dall'impianto fotovoltaico, con annessa viabilità interna e relativi cavidotti di interconnessione interna, e del cavidotto esterno, interessa il territorio comunale di Minervino Murge, Venosa e Montemilone dove sarà ubicata la stazione Terna, parte del cavidotto esterno che collega il parco alla Stazione Elettrica di utenza sono ubicati nel Comune di Venosa e Montemilone su viabilità pubblica esistente, anche la stessa stazione elettrica utenza è ubicata nel Comune di Montemilone, come da STMG, soluzione di connessione numero di pratica N° 202000003, che prevede la connessione su uno stallo a 150 kV della nuova Stazione a SE – 380 / 150 kV di TERNA di Montemilone, emessa da TERNA .Di seguito per completezza verrà analizzato lo strumento dei comuni interessati all'intervento progettuale (impianto fotovoltaico e cavidotto esterno).

#### 3.1 LO STRUMENTO URBANISTICO DI MINERVINO MURGE

Lo strumento urbanistico vigente del Comune di Minervino Murge è un Piano Urbanistico Generale approvato con delibera del consiglio comunale n. 76 del 08.11.2.12.

Nel vigente PUG l'area d'intervento, stante le indicazioni e la documentazione fornite dal comune, è classificata come zona agricola E.

Le zone agricole sono destinate in via principale alle attività primarie ed, attraverso queste, al mantenimento dell'assetto paesistico ed alla valorizzazione dei beni ricompresi (morfologici, naturalistici e storico culturali).

## Art. 7.2 Le zone E1 agricole ordinarie

- Comprendono in generale le aree del territorio agricolo caratterizzate prevalentemente da colture a seminativo, vite e/o oliveti.
- In dette zone sono ammessi interventi di edilizia residenziale, ricettiva e turistica, interventi di miglioramento agricolo, per attrezzature a servizio della produzione agricola e per eventuali allevamenti zootecnici. Per tutti i fabbricati esistenti e legittimamente assentiti sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di risanamento igienico-edilizio e di ristrutturazione edilizia.
- Gli interventi sono soggetti alle seguenti prescrizioni:

La superficie fondiaria minima:  $S_{fm} = \text{ha } 1$

Indice di fabbricabilità fondiaria  $I_{ff} = 0,03 \text{ mc./mq.}$

Altezza massima con esclusione dei volumi tecnici:  $H_{max} = 7,50 \text{ m.}$

Rapporto di copertura massimo  $RC = 20\%$  della  $S_f$

Distanza minima dai confini:  $D_c = \text{m. } 10,00$

Distanza minima dal ciglio stradale:  $D_s = \text{DM } 1404/68 \text{ e NCS}$

- Qualora gli edifici esistenti superino il volume massimo consentito dagli indici prescritti ed anche se essi insistano su superfici fondiarie  $S_f$  inferiori ad un ettaro, può essere consentito, per la dotazione dei servizi igienici ed il miglioramento delle condizioni di utilizzo, l'ampliamento un tantum della superficie utile  $S_{ul}$  nella misura massima del 20% di quella esistente.
- La realizzazione di urbanizzazioni non costituisce modificazione incidente sulla destinazione agricola e sull'uso del suolo: si prescrive la non impermeabilizzazione dei suoli utilizzati; le pavimentazioni dei piazzali di parcheggio dovranno essere realizzate con stabilizzato, ghiaia o prato erboso o altra soluzione che in ogni caso consenta il drenaggio. La realizzazione di adeguati varchi di ingresso/uscita degli automezzi deve garantire la sicurezza per i veicoli e l'obbligo a cura del richiedente di dotare la zona di adeguata cartellonistica stradale di avviso, nonché eventuale segnaletica orizzontale. La realizzazione delle recinzioni deve essere coerente con le indicazioni prescritte per le zone agricole, ovvero queste devono essere realizzate con murature a secco e l'eventuale ripristino di quelle esistenti. È consentita la posa a dimora di alberature per schermatura e ombreggiamento, nonché arredo e decoro del piazzale di parcheggio: sono da privilegiarsi le strutture autoctone.
- Per gli edifici classificati A3 valgono le disposizioni di cui al precedente articolo 5.4; i requisiti soggettivi di agricoltore a titolo principale valgono per l'esonero della corresponsione degli oneri nei termini di legge; per tutti gli altri richiedenti, il recupero comporta la corresponsione degli oneri, nei limiti e nei termini della vigente disciplina.
- E' consentita la costruzione di serre secondo la disciplina di cui al successivo articolo 7.9.

## Art. 7.3 Le zone E2: agricole incolte

- Comprendono le sole aree del territorio agricolo localizzate nel contesto murgiano (entro e fuori del limite del PAM) e riportate nella tavola degli ATD e della zonizzazione: si tratta di contesti da considerarsi come condizione di degrado del bosco, che in ogni caso rappresentano un assetto tipico della Murgia che pertanto deve essere tutelato.

- In dette zone non sono ammesse arature profonde, spietramenti, estirpazione delle strutture vegetanti cespugliose ed arboree, eliminazione dei muri a secco ed ogni altra modificazione che possa rappresentare;

- Comprendono le sole aree del territorio agricolo localizzate nel contesto murgiano (entro e fuori del limite del PAM) e riportate nella tavola degli ATD e della zonizzazione: si tratta di contesti da considerarsi come condizione di degrado del bosco, che in ogni caso rappresentano un assetto tipico della Murgia che pertanto deve essere tutelato.

- In dette zone non sono ammesse arature profonde, spietramenti, estirpazione delle strutture vegetanti cespugliose ed arboree, eliminazione dei muri a secco ed ogni altra modificazione che possa rappresentare condizioni di pregiudizio ai valori testimoniali dell'attuale assetto. Sono ammessi interventi, che nella considerazione paesistica del contesto siano finalizzati al recupero delle preesistenze, alla fruizione per il tempo libero, alla residenza, anche a fini turistici, alla realizzazione di percorsi culturali, alla integrazione con le contermini aree di recupero di cui al successivo articolo 7.5.

- Gli interventi sono soggetti alle seguenti prescrizioni:

La superficie fondiaria minima:  $S_{fm} = \text{ha } 3$

Indice di fabbricabilità fondiaria  $I_{ff} = 0,01 \text{ mc./mq.}$

Altezza massima con esclusione dei volumi tecnici:  $H_{max} = 3,50 \text{ m.}$

Distanza minima dai confini:  $D_c = \text{m. } 10,00$

Distanza minima dal ciglio stradale:  $D_s = \text{DM } 1404/68 \text{ e NCS}$

- Per gli edifici classificati A3 valgono le disposizioni di cui al precedente articolo 5.4; per tutti gli altri fabbricati esistenti e legittimamente assentiti sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di risanamento igienico-edilizio e di ristrutturazione edilizia. Qualora gli edifici di abitazione esistenti superino il volume massimo consentito dagli indici prescritti ed anche se essi insistano su superfici fondiariae  $S_f$  inferiori ai tre ettari, può essere consentito, per la dotazione dei servizi igienici ed il miglioramento delle condizioni abitative, l'ampliamento un tantum della superficie utile lorda (SUL) nella misura massima del 20% di quella esistente.

- La eventuale posa a dimora di strutture vegetanti deve privilegiare le essenze autoctone evitando il ricorso al pino d'Aleppo, all'abete, al cipresso ed in generale a tutte quelle essenze che pur presenti nel contesto murgiano (riforestazione) non garantiscono una effettiva coerenza con il paesaggio storico.

**Il progetto è compatibile con le previsioni della pianificazione comunale in quanto ai sensi dell'art. 12 comma 7 Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 gli impianti per la realizzazione di energia elettrica da fonti rinnovabili sono ammessi in zona agricola.**

### 3.2 LO STRUMENTO URBANISTICO DI VENOSA

Lo strumento urbanistico vigente del Comune di Venosa è un Regolamento Urbanistico, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 30 marzo 2012, n. 5 e s.m.i...

Il Regolamento Urbanistico di Venosa mira al miglioramento della qualità della vita degli abitanti, pertanto ha come obiettivo l'eliminazione, per quanto possibile, di deficit, di conflittualità, di precarietà e di pericolosità esistenti. A tal fine, nel rispetto di criteri di economicità, efficacia e trasparenza, persegue:

- il recupero del patrimonio urbanistico ed edilizio esistente;
- il completamento della struttura urbana;
- la trasparenza e la semplificazione delle norme attuative;
- l'equità nella redistribuzione di vantaggi e svantaggi derivanti dall'attuazione delle previsioni urbanistiche.

Per quanto manifestato, con l'approvazione del Regolamento Urbanistico di Venosa si dichiara la pubblica utilità di tutti gli interventi che esso prevede.

Il Regolamento Urbanistico (RU) viene redatto ai sensi dell'art. 16 della Legge Regionale n° 23/99, in riferimento alle indicazioni del Regolamento di Attuazione, tenendo conto delle circolari emanate dalla Regione Basilicata.

Esso individua gli Ambiti Urbani (AU) e gli Ambiti Produttivi (AP), e al loro interno i Suoli Urbanizzati (SU), i Suoli non Urbanizzati (SNU) ed i Suoli riservati all'Armatura Urbana (SRAU), e contiene la disciplina urbanistica per tutti gli insediamenti esistenti sull'intero territorio comunale di Venosa.

I Piani Attuativi, i Piano volumetrici regolativi, le Schede Urbanistiche di riqualificazione ed i Progetti esecutivi che il presente RU prevede, devono verificare ed adattare le previsioni espresse sui rilievi fotogrammetrici e sulle carte catastali alla realtà dei luoghi, nei limiti di cui al comma 6 dell'art. 17 della LUR, fissando al 10% la definizione di "limitate rettifiche alla perimetrazione" prevista dall'art. 2 della L.R. 37/96; devono inoltre verificare la legittimità degli immobili interessati alle trasformazioni;

Le modifiche ai perimetri e le conseguenti modifiche dimensionali indotte dalle verifiche di cui al comma precedente non costituiscono variante al RU.

**Il territorio di Venosa è interessato dal passaggio del cavidotto esterno che collega il parco fotovoltaico di progetto con la stazione elettrica Terna ubicata nel Comune di Montemilone.**

**Il cavidotto esterno verrà ubicato lungo il tracciato della viabilità esistente precisamente la S.P. n.18 Ofantina.**

### 3.3 LO STRUMENTO URBANISTICO DI MONTEMILONE

Lo strumento urbanistico vigente del Comune di Montemilone è un Piano Regolatore Generale, approvato con D.P.G.R. n°1026 del 26/8/1986.

**Il territorio di Montemilone è interessato dal passaggio del cavidotto esterno che collega il parco fotovoltaico di progetto con la stazione elettrica Terna ubicata nel Comune di Montemilone, come da STMG, soluzione di connessione numero di pratica N° 202000003, che prevede la connessione su uno stallo a 150 kV della nuova Stazione a SE – 380 / 150 kV di TERNA di Montemilone, emessa da TERNA .Il cavidotto esterno verrà ubicato lungo il tracciato della viabilità esistente precisamente la S.P. n.21 delle Murge.**

## 4 CONCLUSIONE

L'analisi dello strumento urbanistico interessato dall'intervento progettuale, non evidenzia una diretta incompatibilità tra l'intervento e le previsioni dei piani in vigore.

Tutte le aree occupate dall'impianto fotovoltaico, la viabilità interna e la stazione elettrica di trasformazione AT/MT ricadono in Zona Agricola ai sensi degli strumenti urbanistici dei Comuni di Minervino Murge e Montemilone.

Il PRG dei Comuni non definisce una specifica normativa per tale tipologia di impianto. Ciò si riscontra in numerosi PRG redatti negli anni ottanta e novanta. Una maggiore sensibilità sotto questo profilo comincia ad essere presente nei nuovi PUG, sebbene in misura molto limitata. Sotto il profilo urbanistico si ritiene in questa sede di dover evidenziare che non vi è comunque incompatibilità con le previsioni di utilizzazione agricola del territorio.

Si richiama infine la normativa nazionale, che sancisce la compatibilità degli impianti fotovoltaici con le aree a destinazione agricola, con il D.Lgs. 387/03, che all'art. 12 comma 7 afferma che "Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici".